

Attribuzioni consolari in materia di navigazione

- I. Poteri e funzioni consolari in tema di navigazione
- II. Registri/Raccolte/Repertori di atti marittimi
- III. I referenti istituzionali
- IV. L'utenza marittima

I. Poteri e funzioni consolari in tema di navigazione

In base al disposto dell'art.45 del D.P.R.200/1967:

"L'Autorità consolare esercita le funzioni e i poteri di Autorità marittima attenendosi alla legislazione nazionale", funzioni e poteri che si esplicano in una serie di attribuzioni d'ordine amministrativo e di polizia della navigazione nei confronti del naviglio italiano all'estero e del personale marittimo imbarcato e che possono essere così riassunti:

"vigilanza sulla navigazione ed il traffico marittimo nazionale all'estero; rilascio delle spedizioni a navi nazionali in porto estero; imbarco/sbarco del personale marittimo su navi nazionali; rilascio di "endorsement" definitivi e delle "autorizzazioni trimestrali all'imbarco" per gli Ufficiali di coperta/macchina e degli operatori radio GMDSS dei Paesi Terzi con i quali l'Italia ha stipulato (o in corso di stipulazione) accordi di reciproco "riconoscimento" dei relativi certificati IMO-STCW'95 ai fini dell'imbarco su navi nazionali; adempimenti relativi al regime amministrativo delle navi (armamento e disarmo; nazionalizzazioni di navi estere e dismissioni di bandiera di navi nazionali; esecuzione della "pubblicità navale" per gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà navale e degli altri diritti reali e di garanzia); rilascio/rinnovo dei "libri di bordo"; adempimenti relativi agli atti di stato civile ed ai processi di "scomparizione" in mare redatti dal comandante di navi nazionali; rilascio/rinnovo/proroga dei certificati di sicurezza delle navi nazionali all'estero; poteri inquirenti per inchieste relative a "sinistri" marittimi ed "infortuni" del personale marittimo per servizio della nave; verifiche ed investigazioni sulle "denunce di eventi straordinari" presentate dal comando di bordo; attribuzioni di polizia giudiziaria e poteri disciplinari sull'equipaggio di navi nazionali".

Sulla base di quanto precede le principali pratiche marittime espletate all'estero dalle Rappresentanze sono pertanto:

(a) rilascio delle spedizioni a navi nazionali nei porti esteri

artt. 179 - 181 Cod. Nav. e art.1195 Cod. Nav. (come modificato dalla legge 689/81 nel caso di inosservanza da parte dei comandi di bordo delle formalità di arrivo/partenza della nave). La vigente "Tabella dei diritti consolari" (dal 01.01.02) ha stabilito il carattere gratuito dell'art.36 relativo alle "spedizioni navi"; per la consultazione degli altri articoli di carattere marittimo si rimanda al messaggio della DGAABP – Uff.II, n. 642/608 del 16/01/02;

(b) per il regime amministrativo delle navi:

nazionalizzazioni di navi estere (art. 143 C. N. e 315 Reg. Cod. Nav.) e dismissioni di bandiera di navi nazionali (artt. 156 - 160 Cod. Nav.), sempre previo nulla osta e d'intesa con la Capitaneria di Porto presso la quale la nave in questione deve essere iscritta o cancellata; rilascio/rinnovo del "passavanti provvisorio" (art. 152 Cod. Nav. e 333 Reg. Cod. Nav.); rilascio/rinnovo del "ruolo equipaggio" delle navi maggiori (artt.169-171 Cod. Nav. e 349-361 Reg. Cod. Nav., previo accertamento che alla nave in questione sia stato rilasciato l'Atto di nazionalità dalla competente Direzione Marittima e previa acquisizione dei "numeri seriali" del ruolo stesso e loro trascrizione nell'apposito registro consolare, dandone ricevuta al competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi del disposto dell'art. 351 Reg. Cod. Nav.); rilascio /rinnovo/ vidimazione/ ritiro dei "Libri di bordo" (artt. 169 - 178 Cod. Nav. e 349 - 374 Reg. Cod. Nav.); armamento e disarmo navi (artt. 321 e 356 Reg. Cod. Nav.); esecuzione della pubblicità navale per gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà navale e degli altri diritti reali o di garanzia, nei termini e secondo le modalità di quanto precisato negli artt. 249 - 257 Cod. Nav. e 414 - 421 Reg. Cod. Nav.).

Rientrano in questa sezione anche gli artt. 643 - 686 Cod. Nav., relativi all'esecuzione forzata ed alle misure cautelari in tema di navi, unitamente alla Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952, concernente "l'unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi e sulla competenza civile e penale in caso di abbordaggio" (legge 880/1977, in S.O. alla G.U. n. 333 del 7/12/1977), oltre alle specifiche clausole che si possono riscontrare nelle Convenzioni consolari bilaterali eventualmente stipulate al riguardo dall'Italia con singoli Paesi.

(c) imbarco/sbarco del personale marittimo su navi nazionali

previa stipulazione e sottoscrizione del contratto di arruolamento tra le parti interessate (armatore/suo procuratore e singolo marittimo) secondo le formalità di cui agli artt. 323-332 Cod. Nav. e previo controllo dei titoli professionali/qualifiche relative alle mansioni da espletare a bordo in possesso del marittimo interessato (certificati IMO/STCW'95), nonché delle certificazioni sanitarie (certificato di visita biennale e certificato di visita preventiva d'imbarco), la stessa Autorità Consolare procede ad "annotare", ai sensi degli artt. 223-224 Reg. Cod. Nav., l'**imbarco** in questione sia sul libretto di navigazione del marittimo (documento che abilita alla professione marittima e valido come passaporto per le esigenze connesse alla professione marittima stessa, ai sensi dell'art. 200 Cod. Nav.) che sul ruolo equipaggio (se trattasi di nave maggiore) o sul ruolino allegato alla licenza (se trattasi di nave minore) o sull'elenco delle persone imbarcate allegato al "passavanti provvisorio" (se trattasi di nave maggiore non provvista ancora di "ruolo equipaggio" e di "atto di nazionalità"). Su detti documenti dovrà essere annotato poi anche lo **sbarco** del marittimo con relativa puntuale motivazione delle sbarco stesso. I movimenti di imbarco e sbarco effettuati devono essere trascritti sugli appositi registri consolari e comunicati, entro 15 giorni, al competente ufficio marittimo di iscrizione, ai sensi dell'art. 226 Reg. Cod. Nav.; i contratti di arruolamento devono essere conservati in un'apposita raccolta, ai sensi dell'art. 440 Reg. Cod. Nav.

(Quadro normativo: art. 318 Cod. Nav. **nazionalità** dei componenti dell'equipaggio, come modificato dalla legge 88/2000, art.5; artt. 325-332 Cod. Nav. **contratto di arruolamento;** artt. 223, 224 e 236 Reg. Cod. Nav. **annotazioni di imbarco/sbarco e loro modalità di comunicazione;** artt.331 e Cod. Nav. e 438 Reg. Cod. Nav. **arruolamento del**

comandante in luogo dove non si trova l'armatore; titoli professionali marittimi
artt. 244-274 Reg. Cod. Nav.

d) rilascio certificazioni secondo la Convenzione STCW'95 [Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers]. Le circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prevedono compiti distinti per le Cancellerie consolari delle Ambasciate d'Italia accreditate nel Paese d'origine del marittimo interessato (ai fini dell'avvio delle procedure di riconoscimento) e da parte delle Autorità consolari competenti per giurisdizione nel porto dove si trova la nave italiana sulla quale il marittimo deve imbarcare (ai fini del rilascio delle autorizzazioni trimestrali all'imbarco). (vedi le circolari del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 5927 del 17.07.02, n. 4938 del 14.07.04, n. 5421 del 29.07.04, n. 7720 del 10.11.04 e n. 762 del 03.02.05).

(e) rimpatri consolari in favore della gente di mare
art.363, comma 3 Cod. Nav., art.25 della legge consolare e circolare ex-DGEAS- Uff.VI-Titolo: rimpatri consolari n.14 del 20/11/98.

(f) sicurezza della navigazione

per le complesse tematiche relative al rilascio/rinnovo/proroga dei certificati di sicurezza da parte delle Autorità consolari, oltre alla consulenza diretta del Reparto Sicurezza della Navigazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di Genova e della DGIT-Uff.III, si richiama la relativa normativa riportata nel sito web www.guardiacostiera.it e nel CD-ROM "Normativa in materia di sicurezza della navigazione" ediz. 2003 (ora in corso di aggiornamento), distribuito alle Sedi con telexpresso n. 303/24084 del 18/11/03), oltre alla messaggistica esplicativa diramata dalla DGIT-Uff. III sulla base delle circolari che pervengono dal predetto Reparto Sicurezza della Navigazione (vedi ad esempio telexpresso n. 303/11370 del 12/05/00 concernente l'entrata in vigore del Protocollo 1988 -di cui alla G.U. n.256 del 31/10/91- con emendamenti e aggiunte al Capitolo I della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74/78 come modificata [*Safety Of Life At Sea*], firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con leggi 313/1980 e 488/1982; telexpresso n. 303/40421 del 20/12/00 rilascio di certificati di sicurezza a navi italiane in porto estero e, soprattutto, **msg. n. 303/15957 del 25/06/02** (certificati di sicurezza – D.Lgs.314/98 come modificato dal D.Lgs.169/00, ritrasmeso con **msg. n. 303/23592 del 10/11/03**. Per conoscere gli "Stati contraenti SOLAS 74/88" cfr. il sito ufficiale web dell' *International Maritime Organization* www.imo.org. (*ad vocem 'Status of Conventions'*).

Per quanto concerne gli "organismi tecnici" riconosciuti dal competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 314/98 (come recentemente modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 275/03, in G.U. n.234 del 08/10/03) per il rilascio delle certificazioni (di cui all'allegato 1 del D.Lgs.314/98) e per effettuare le ispezioni e i controlli (ai fini del rilascio/rinnovo, da parte delle Autorità Marittime nazionali in Italia e Consolari italiane all'estero, dei certificati di cui all'allegato 2 sempre del predetto D. Lgs. 314/98), cfr. msg. n. 303/36060 del 18/12/02 (concernente l'**American Bureau of Shipping, Bureau Veritas e RINA spa**); msg.n.303/24765 del 25/11/03 (concernente il **Germanischer Lloyd**) ed inoltre **msg. n. 303/10592 del 26/04/02** (certificati di sicurezza, classe e navigabilità-organismi

tecnici riconosciuti), fermo restando la competenza del **Ministero delle Comunicazioni**, tramite i propri Ispettorati Territoriali (il cui elenco, con relativi recapiti, può essere reperito in allegato al msg. 303/23899 del 10/10/03), per le ispezioni ed i controlli alle stazioni radioelettriche di bordo ai fini del rilascio del "certificato di sicurezza radiofonica per nave da carico" e fatta salva la competenza del predetto Ministero per gli aspetti inerenti al "certificato di sicurezza passeggeri", art.8 del citato D. Lgs. 275/03.

La **modulistica** aggiornata per il rilascio dei certificati di competenza delle Autorità consolari (ai sensi del D.Lgs.169/00, art. 7, para 2 e 3 e D.Lgs.314/98, allegato 2) è stata trasmessa in allegato ai messaggi n.303/29565 e 303/29959 del 20/12 e 30/12/02 e all'occorrenza può essere richiesta direttamente al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Rep.Sicurezza della Navigazione via e-mail (009@sicnavge.it).

(g) poteri inquirenti

- per i **sinistri marittimi** ("ogni evento straordinario e dannoso occorso a bordo di qualsiasi natante, la cui entità sia tale da mettere in pericolo l'efficienza del natante ai fini della navigazione o da influire sulla sicurezza della vita umana o sulla sorte del natante o del carico o sulla integrità delle opere portuali o di altro natante") si procede ad accertare, da parte della competente Autorità Consolare, mediante apposita "inchiesta sommaria", le cause, circostanze ed eventuali responsabilità, ai sensi dell'art. 578 Cod. Nav. e 465 Reg. Cod. Nav. e della circolare ex- Ministero della Marina Mercantile (Titolo: Sinistri marittimi- serie II-n.6 dell'8 gennaio 1963) con compilazione, secondo le modalità previste, del relativo "questionario" (come ampiamente riportato nel testo di Diritto Consolare G. Zampaglione, ediz. 1992, vol. I, p. 1204 e segg. e vol. II, p. 1560 e segg.);

- per gli **infortuni del personale marittimo** ("ogni infortunio avvenuto, sia a bordo che a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni") si procede da parte dell'Autorità consolare, che ha ricevuto la relativa "denuncia d'infortunio", ai sensi dell'art.55 del DPR 1164/1965, ad un "inchiesta sommaria" intesa ad accertare circostanze, cause e responsabilità con le stesse modalità di cui all'art.578 Cod. Nav.

- **denuncia di avvenimenti straordinari occorsi a bordo di navi italiane**

(vedi artt.182 e 304 Cod. Nav. e 381 Reg. Cod. Nav.)

- **attribuzioni di polizia giudiziaria**

(vedi artt. 1235, punto 3, 1237 e 1240 Cod. Nav., artt. 46 e 52 della legge consolare)

- **poteri disciplinari sull'equipaggio di nave italiana**

(vedi artt. 1249, 1251 e 1252 Cod. Nav. e art.46, lett. c) della legge consolare)

II. Registri/Raccolte/Repertori di atti marittimi da custodirsi presso i Consolati

(1) registro arrivi e registro partenze navi nazionali in porto estero (art. 375 e 376 Reg. Cod. Nav.)

(2) registro dei movimenti di imbarco/sbarco della gente di mare (art. 436 Reg. Cod. Nav.)

(3) raccolta dei contratti di arruolamento del personale marittimo (art. 440 Reg. Cod. Nav.)

- (4) registro degli atti di stato civile (art. 389 Reg. Cod. Nav.)
- (5) repertorio delle annotazioni e delle trascrizioni degli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà navale o di altri diritti reali (art. 414 Reg. Cod. Nav.)
- (6) registro dei "sinistri" marittimi (art. 97 Reg. Cod. Nav.)
- (7) elenco degli "infortuni del personale marittimo" (D.P.R. 1124/1965)
- (8) registro delle "pene disciplinari" (art. 511 Reg. Cod. Nav.) e registro delle "notizie di reato"
- (9) registro ruoli equipaggio rilasciati dal Consolato (art. 351, comma 2 Reg. Cod. Nav.) e repertori, per tipologia, dei "libri di bordo" e dei "certificati di sicurezza" rilasciati nonché dei "passavanti provvisori".

III. I referenti istituzionali

Ferma restando l'opera di consulenza svolta dalla D.G.I.E.P.M. – Ufficio III per le problematiche marittime rappresentate dalle Autorità consolari, in casi di urgenza o per quesiti "tecnici" risulta opportuno contattare, preferibilmente inoltrando quesito scritto, i competenti referenti istituzionali che di seguito si riportano:

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Viale dell'Arte 16 – 00144 Roma)
Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo
Dir. Gen. Per la navigazione e il trasporto marittimo e interno

Div. 5a Personale Marittimo (ex TMA4) tel. 06/59084514-59084782-59084391-59084205-59648276; fax 06/59084282)

(Certificazioni STCW'95 per l'imbarco degli Ufficiali di coperta e di macchina di Paesi Terzi su navi italiane, inchieste sugli "infortuni" del personale marittimo, quesiti su spedizioni)

Div. ex NAVIG 1 (tel. 06/59084153-59084271-59084427(anche fax)-59084407 – 59084260; fax 06.59083287

(nazionalizzazioni e dismissioni di bandiera, inchieste sui "sinistri marittimi")

Div. ex Navig 3 (tel.06/59084281- fax 06/59084184) (navigazione da diporto)

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Viale dell'Arte 16 – 00144 Roma) (MARICOGECAP)

Reparto 5° Amministrazione e Logistica
Ufficio I (tel. e fax 06/59084635/37)
(richiesta registri e libretti inerenti la navigazione)

Reparto 6° Sicurezza della navigazione
Stazione Marittima - Ponte dei Mille - 16100 Genova Ufficio II (tel. 010/2518154 (int. 107)–fax 010-2478245/2412797) (e-mail 009@sicnavge.it problematiche e quesiti inerenti la sicurezza della navigazione ed il rilascio della certificazione di sicurezza)

Autorità marittime nazionali (50 Capitanerie e 45 Uffici circondariali marittimi), i cui recapiti aggiornati si possono reperire sul sito ufficiale <www.guardiacostiera.it> (le sezioni interessate sono la sezione "Naviglio" per le nazionalizzazioni/dismissioni di bandiera e la sezione "armamento e spedizioni" per l'imbarco dei marittimi e il rilascio delle "tabelle di armamento")

Ministero delle Comunicazioni

Direz. Gen. per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico,
viale America n.201-00144 Roma (tel.06/54444952-fax 06.5914249, e. mail
troisi@comunicazioni.it)

(gestione degli Ispettorati territoriali, disciplina di impianti radio di comunicazione elettronica, collaudi ed ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi)

Direz. Gen. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

stesso indirizzo, tel. 06.54445531/3217, fax 06.54443016, e.mail tondi@comunicazioni.it

(Problematiche inerenti il rilascio di endorsement per gli operatori radio GOC/ROC/GMDSS).

IV. L'utenza marittima

- **Armatore della nave** ("colui che assume l'esercizio della nave", previa "dichiarazione d'armatore", fatta alla Capitaneria di porto d'iscrizione della nave, come trascritta nei registri d'iscrizione della nave stessa ed annotata sull'atto di nazionalità) (in particolare artt. 265- 286 Cod. Nav. e 422-425 Reg. Cod. Nav.);
- **Comandante della nave** (capo dell'organizzazione-nave e della comunità viaggiante, che esercita la funzione di comando, a cui è preposto dall'armatore, con le relative attribuzioni e responsabilità, di cui agli artt. 292-315 Cod. Nav.)
- **Equipaggio della nave** (costituito dal comandante, dagli ufficiali di bordo e da tutto il personale marittimo imbarcato sul "ruolo equipaggio/ruolino allegato alla licenza" (nonché, ovviamente, sul proprio libretto di navigazione) per il servizio della nave, ai sensi degli artt. 316-375 Cod. Nav.);
- **"Raccomandatario marittimo"** (designato nella pratica come "agente marittimo", incaricato dall'armatore con apposita procura per l'esecuzione delle operazioni commerciali ed amministrative nelle località dove la nave sosta (cfr. in particolare artt. 287-291 Cod. Nav. e legge 135/77, che ne disciplina analiticamente la professione).